

# Appalti, in arrivo le nuove regole per i beni culturali

---

10 Ottobre 2017

In arrivo le nuove regole per la partecipazione alle gare d'appalto, pubbliche o private, che riguardino le attività di scavo archeologico (comprese le indagini archeologiche subacquee), i lavori di monitoraggio, manutenzione e restauro su immobili sottoposti a tutela e il monitoraggio, la manutenzione e il restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici.

E' stato, infatti, registrato alla Corte dei Conti, dopo il **via libera del Consiglio di Stato**, il **DM 374/2017** del Ministero dei Beni culturali predisposto in attuazione all'articolo 146, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici (**Dlgs 50/2016**).

## **La qualificazione per i lavori sui beni culturali**

Il DM specifica che le imprese che partecipano ad appalti su beni culturali devono dimostrare il **possesso della qualifica specifica** (ad esempio la OG2 relativa al Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela, la OS25 relativa a scavi archeologici, ecc), e **dell'attestato** dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del **buon esito degli interventi eseguiti**.

Per i lavori **sotto i 40 mila euro il certificato** di buon esito dei lavori può essere rilasciato, oltre che dalla soprintendenza, anche **dall'amministrazione aggiudicatrice**.

Il decreto prevede anche requisiti di idoneità tecnica sui lavori eseguiti; ad esempio per partecipare all'appalto l'impresa deve avere **eseguito lavori sui beni culturali per almeno il 70% dell'importo** della classifica per cui viene richiesta l'iscrizione. Il nuovo decreto, quindi, fa scendere la soglia prevista al 90% dal precedente **DM 294/2000**.

Infine, le stazioni appaltanti possono prevedere, fra i criteri di valutazione delle offerte, uno specifico regime di premialità per le offerte presentate da imprese che si avvalgano nella **progettazione e nell'esecuzione dei lavori di personale in possesso di titoli rilasciati** da scuole specialistiche nei settori di valorizzazione del patrimonio culturale.

## **Attività di progettazione nei lavori sui beni culturali**

Il nuovo decreto prevede che l'affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali sia disposto, di regola, sulla base del progetto esecutivo, ma sono specificati anche i **casi in cui può bastare il progetto definitivo**.

Ad esempio il progetto definitivo può bastare per:

- i lavori su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico che non presentino complessità realizzative;
- negli altri casi, qualora il responsabile unico del procedimento, accertato che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, **disponga l'integrazione della progettazione in corso d'opera**.

Inoltre, il Decreto stabilisce che, per ogni intervento, il **responsabile unico del procedimento**, nella fase di progettazione di fattibilità, **stabilisca il successivo livello progettuale** da porre a base di gara e valuti motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, la possibilità di **ridurre i livelli di definizione** progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualità.

Il DM specifica anche che per i lavori concernenti i beni culturali, nel caso in cui non sia prevista l'iscrizione a un ordine o collegio professionale, le prestazioni relative alla **progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva** possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di **restauratore** di beni culturali.

Per la **direzione dei lavori e il supporto tecnico** alle attività del responsabile unico è necessario avvalersi di restauratore di beni culturali qualificato o, secondo la tipologia dei lavori, di un altro professionista di cui all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali (archeologi, archivisti, bibliotecari, restauratori di beni culturali ecc) in possesso di **un'esperienza almeno quinquennale** e di specifiche competenze coerenti con l'intervento.